

**CONFIDENTE**

Allegato al verbale dell'udienza del 6-2-2014

Sent. n. 195/2014  
Dep. 6 FEB 2014  
Pub. 6-2-2014  
Cron. 67/2014  
Reg. 484/2014



**Repubblica italiana**  
**In nome del popolo italiano**  
**IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**  
**Seconda sezione civile**

In composizione monocratica, Giudice dott.ssa Simona Boiardi, all'esito dell'udienza ex art.281 sexies cpc del 6-2-2014, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Dando lettura del dispositivo e della motivazione nella causa civile iscritta al n. 6708/2011 promossa da,

**B. M. R.** rappr. e difesa dall'avv. **G.**

attrice

contro

**A.** spa rappr. e difesa dall'avv. **L.**

convenuta

**F. L.**

convenuto contumace

in punto a: "lesioni personali"

**Conclusioni: come in atti**

**Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione**

Con atto, ritualmente notificato, parte attrice, trasportata sul veicolo Fiat Punto Tg **[redacted]**, conveniva in giudizio **A.** spa e **F. L.** (proprietario del veicolo) per ivi sentirli condannare, in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro stradale avvenuto in Reggio Emilia il 2-11-2010; che le lesioni subite comportavano una ITT di gg.20, una

ITP di gg.15 al 75%, giorni 45 al 50% e giorni 45 al 25% oltre postumi permanenti nella misura del 16%; che inoltre aveva sopportato spese mediche. Concludeva chiedendo accertare la responsabilità di F. L. nella causazione del sinistro di cui era causa; conseguentemente condannarlo in solido con A. spa a risarcire tutti i danni subiti, quantificati nella misura di euro 43.011,06 oltre rivalutazione e interessi. Vinte le spese di lite.

Si costituiva in giudizio la compagnia A. spa nulla contestando circa la dinamica del fatto e la conseguente responsabilità del F. L. deducendo però che, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, aveva determinato le lesioni o comunque l'uso delle stesse avrebbe ridotto l'entità delle lesioni.

Non si costituiva in giudizio F. L. con conseguente dichiarazione di contumacia.

In corso di causa il giudice assegnava a B. M. R. a titolo di provvisoria, la somma di euro 10.000,00.

Veniva espletata la CtU e, quindi, veniva fissata discussione orale ex art.281 sexies cpc per l'udienza del 6-2-2014.

### COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Non vi è alcuna contestazione circa la responsabilità del sinistro del sig. F. G.

La causa verte, pertanto, unicamente sul quantum risarcitorio richiesto dall'attrice.

La Consulenza Tecnica espletata in corso di causa ha accertato che la perizianda ha riportato: *"lesioni di natura traumatica e violenta e di grave entità alla persona che ben si adattano con l'impatto dell'arto superiore destro e della gamba sinistra contro particolari rigidi dell'auto sulla quale viaggiava in qualità di trasportata sul sedile anteriore destro, munita di cintura, a seguito di uscita di strada dell'auto stessa che finiva con dinamica maggiore contro un albero e consistenti in "frattura scomposta della diafisi omerale destra e ferita lacera-contusa gamba sinistra"*.

*A seguito di tali lesioni si sono resi necessari il ricorso al Pronto Soccorso dell'Arcispedale di Reggio Emilia, esami radiografici anche successivi per controllo, prolungata immobilizzazione dell'arto superiore destro dopo riduzione incruenta della*

frattura da parte degli specialisti Ortopedici e terapia fisica riabilitativa, per cui l'incapacità temporanea parziale (al 75%) ad attendere alle normali occupazioni è durata giorni 30 (trenta), l'incapacità temporanea parziale (al 50%) ad attendere alle normali occupazioni è durata giorni 40 (quaranta) e l'incapacità temporanea parziale (al 25%) ad attendere alle normali occupazioni è durata giorni 45 (quarantacinque).

Sono residuati postumi a carattere permanente, consistenti in limitazione funzionale della spalla destra con dismorfia ossea dell'omero da guarigione in valgo della frattura e con ipoergia ed ipototonotrofia dell'arto ed in piccoli esiti cicatriziali alla gamba sinistra, postumi che incidono sulla integrità psico-fisica della persona (cosiddetto danno biologico) nella misura del 13% (tredici per cento).

Pertanto le conclusioni medico-legali in risposta ai quesiti formulati dal Magistrato risultano essere le seguenti:

1) la sig.ra B. M. R. nell'evento traumatico del 2 Novembre 2010 ha subito lesioni di natura traumatica e violenta in quanto consistenti in "frattura scomposta della diafisi omerale destra e ferita lacera-contusa gamba sinistra"; tali lesioni sono eziologicamente riconducibili al sinistro quale descritto in atti e quale precisato dalla perizianda;

2) la parziale invalidità (al 75%) è durata giorni 30 (trenta), la parziale invalidità (al 50%) è durata giorni 40 (quaranta), mentre la parziale invalidità (al 25%) è durata gg. 45 (quarantacinque);

3) sono residuati postumi a carattere permanente, consistenti in limitazione funzionale della spalla destra con dismorfia ossea dell'omero da guarigione in valgo della frattura e con ipoergia ed ipototonotrofia dell'arto ed in piccoli esiti cicatriziali alla gamba sinistra, postumi che incidono sulla integrità psico-fisica della persona (cosiddetto danno biologico) nella misura del 13% (tredici per cento), secondo i comuni Barrème (Bargagna, Luvoni e Bernardi, ecc.).

Gli stessi postumi non possono incidere sulla capacità di produrre reddito della perizianda in quanto trattasi di pensionata senza alcuna attività lavorativa in atto da tempo; l'attività di volontariato presso i Musei Civici o Enti affini risulta assolutamente possibile e non limitata.

4) le spese mediche dedotte e documentate dalla parte sono riferibili agli esiti del sinistro e sono congrue nella misura complessiva di Euro 360,00 per relazione medico-legale del dott. Moreno Lusetti, come da prefattura del 15/3/2011"

Il Ctu ha riscontrato la compatibilità delle lesioni riportate dalla perizianda con la dinamica del sinistro stradale con nesso di causa diretto con il sinistro stradale e compatibilità con il corretto uso di cintura di sicurezza.

Il Ctu ha ritenuto, peraltro, che i postumi non hanno limitato l'attività di volontariato presso i Musei Civici o Enti affini.

Per quel che riguarda la quantificazione del danno ritiene questo Giudice di dover aderire alle conclusioni cui è giunto il Consulente, in quanto congruamente motivate e frutto di un corretto iter logico-argomentativo.

Quanto alla liquidazione del danno, occorre considerare che il nuovo indirizzo di cui alle sentenze delle sezioni Unite della Corte di Cassazione dell'11/11/08 ha rilevato l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute; la Suprema Corte ha infatti evidenziato come il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisca una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento.

In tale nuova ricostruzione bipolare della responsabilità aquiliana, le categorie del danno biologico, danno morale e/o del danno esistenziale devono dunque essere ricondotte ad un'unica categoria generale di danno non patrimoniale, nell'ambito della quale dovranno rilevare come singole voci di pregiudizio.

Spetta tuttavia al giudice il compito di procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Ritiene questo Giudice di poter procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale (cumulativamente inteso) facendo riferimento alle Nuove Tabelle di Milano del 2013 tenuto, altresì, conto della recente sentenza della Cassazione del 25 febbraio-7 giugno 2011 n.12408 che ha adottato la tabella milanese a parametro equitativo di riferimento, da porre a base del risarcimento del danno, quale sia la latitudine in cui si radica la controversia.

In dette tabelle si propone una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime

lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva” in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.

Si tratta cioè di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzati”, in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomico-funzionali sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva), salva la possibilità di utilizzare percentuali in aumento laddove il caso concreto presenti specifiche peculiarità che vengano allegate e provate.

Il danno non patrimoniale permanente, avuto riguardo alla percentuale di invalidità (13%) e alla età della ricorrente all’epoca dei fatti (66 anni), ammonta dunque ad euro 28.054,00

Il danno non patrimoniale da incapacità temporanea parziale (al 75%) per giorni 30, la parziale invalidità (al 50%) per giorni 40 e la parziale invalidità (al 25%) durata giorni 45 considerato un valore giornaliero di euro 98,00 è pari ad euro 5267,50.

La scelta di questo giudice del valore giornaliero indicato dell’indennità temporanea è stata determinata dal necessario adeguamento del risarcimento alle caratteristiche del caso di specie, che ha visto la prolungata immobilizzazione dell’arto dopo riduzione incruenta della frattura e terapia fisica riabilitativa.

In tali somme sono già ricompresi i danni non patrimoniale medi , conseguenti alla sofferenze ed al patema d’animo cagionato dal sinistro corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili”.

Non si ritiene sussistano elementi che consentano una personalizzazione del danno.

Totale danno alla persona euro 33.321,50.

Sulla somma ottenuta vanno aggiunti -trattandosi di obbligazione di valore, - gli interessi c.d. da lucro cessante, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.

Questi ultimi che, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento, vanno computati -al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché di recente Cass. n.492 del 2001)- sulla predetta somma da devalutare , alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della

presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi; da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.

Qualora siano stati corrisposti degli acconti/provvisionali occorre rivalutare all'attualità tali somme e detrarre dalla somma liquidata all'attualità a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale liquidato.

Quanto alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza.

Le spese di Ctu ( euro 500,00 oltre Iva e Cp) e Ctp (euro 360,00 ) vanno poste definitivamente a carico dei convenuti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte attrice nei confronti di F. G. e As. spa ;

ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,

a) dichiara che il sinistro per cui è causa è da attribuirsi alla esclusiva responsabilità di F. G.

b) condanna in via solidale i convenuti, a pagare a parte attrice, la somma di euro 33.321,50 alla data odierna, oltre a rivalutazione e interessi su tale somma devalutata alla data del sinistro (2-11-2010) ed annualmente rivalutata.


Nel caso di corresponsione di acconti/provvisionali questi dovranno essere rivalutati all'attualità e detratti dalla somma liquidata all'attualità a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale liquidato.

c) condanna i convenuti -in solido tra loro- alla refusione della spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 4500,00 per compenso professionale oltre ad euro 477,54 per esborsi oltre Iva e Cpa;

d) pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU (500,00) e Ctp (euro 360,00).

Così decisa in Reggio Emilia il giorno 6-2-2014

Il Giudice  
(dott.ssa Simona Boiardi)



AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
della Corte di Cassazione